

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale dell'8.12.2022

Parere del Consiglio federale del 15.2.2023

Decisioni del Consiglio nazionale del 1.3.2023

Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 5.11.2024

(Minoranza: non entrare in materia)

**Legge federale
concernente il sostegno alla custodia di bambini
complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della
prima infanzia**

(LSCus)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2022²;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2023³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Con la presente legge la Confederazione intende:

- a. migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione;
- b. migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica.

² A tale scopo la Confederazione concede contributi finanziari per:

- a. ridurre i costi della custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori;
- a. *Stralciare*
- b. colmare le lacune dell'offerta di servizi di custodia di bambini complementare alla famiglia; (=progetto)

Maggioranza:

¹ RS 101

² FF 2023 595

³ FF 2023 598

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

- b. colmare le lacune dell'offerta di servizi di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia;

Maggioranza:

- b. *Stralciare* (=CF)
 c. migliorare la qualità dei servizi di custodia di bambini complementare alla famiglia; (=progetto)

Maggioranza:

- c. *Stralciare* (=CF)
 c^{bis}. colmare le lacune dell'offerta di servizi di custodia istituzionale di bambini con disabilità e ridurre i costi a carico dei genitori;
 d. sostenere i Cantoni nello sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia. (=progetto)

Minoranza:

- d. *Stralciare* (=CF)

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del livello primario; (=CF)

Maggioranza:

- a. alla custodia istituzionale di bambini;

Minoranza:

- a. alla custodia istituzionale di bambini e alla custodia da parte di terzi;
 b. alle misure per lo sviluppo delle politiche cantonali di sostegno alla prima infanzia. (= progetto)

Minoranza:

- b. *Stralciare* (=CF)

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *custodia di bambini complementare alla famiglia*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o seguire una formazione;
 a. *Stralciare*
 b. *custodia istituzionale*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;

b. *Stralciare*

- c. *politica di sostegno alla prima infanzia*: l'insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere i processi di apprendimento e di sviluppo e a consentire loro di crescere in un contesto sicuro e sano.

Minoranza:

c. *Stralciare*

Maggioranza:

- d. *disabilità*: disabilità fisica, mentale o psichica di un bambino che ne rende più onerosa la custodia istituzionale;
- e. *le definizioni inerenti alla custodia istituzionale sono enunciate all'articolo 3a della legge del 24 marzo 2006⁴ sugli assegni familiari.*

Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori

Stralciare l'intera sezione

Art. 4 Principi **Freno alle spese ✓**

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione.

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione. La Confederazione fissa il grado di occupazione minimo complessivo dei due genitori che dà diritto al contributo federale. (= CF)

² Ogni bambino affidato a un servizio di custodia istituzionale dà diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine dell'obbligo scolastico.

² Ogni bambino affidato a un servizio di custodia istituzionale dà diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del livello primario. (=CF)

³ Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, compresi i contributi prescritti per legge a carico del datore di lavoro.

⁴ **RS 836.2**

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Art. 5 Aventi diritto

¹ Hanno diritto al contributo federale i genitori, nella misura in cui assumano i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

² Se tali costi sono a carico di un'altra persona, è a questa che spetta il contributo federale.

³ Per ciascun bambino è versato un solo contributo federale.

Art. 6 Bambini all'estero

I bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero danno diritto al contributo federale soltanto se previsto da un accordo internazionale.

Art. 7 Contributo federale

¹ Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi di un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Non può tuttavia eccedere il 20 per cento di tali costi.

¹ Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi di un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Non può tuttavia eccedere il 10 per cento di tali costi.

¹ Il contributo federale è determinato in base ai costi medi di un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Non può tuttavia eccedere il 20 per cento di tali costi.

² L'ammontare del contributo federale è determinato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e ai costi nel luogo di domicilio del bambino.

² L'ammontare del contributo federale è determinato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia. (=CF)

³ Per i bambini con disabilità è previsto un contributo federale di maggiore entità, sempre che la disabilità si traduca in costi complessivi più elevati per la custodia istituzionale complementare alla famiglia.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione in forma standardizzata. Tiene conto delle condizioni specifiche locali e delle diverse forme di custodia istituzionale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione in forma standardizzata. Tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale. (=CF)

⁵ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale per i bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

Art. 8 Riduzione del contributo federale

¹ Il contributo federale è decurtato linearmente ogni quattro anni se il contributo medio del cantone per la custodia istituzionale complementare alla famiglia dei bambini domiciliati nel suo territorio è inferiore a un valore soglia uniforme a livello nazionale. Il contributo federale non può tuttavia essere inferiore al 10 per cento dei costi secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² Il contributo medio del Cantone è dato dall'importo medio annuo dei contributi versati dal Cantone per ogni bambino di età inferiore a 16 anni.

³ Tale importo medio annuo comprende i contributi versati dal Cantone e dai suoi Comuni nonché i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge volti a ridurre i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. (= *progetto*)

Stralciare l'intero articolo

Art. 9 Valore soglia

¹ Il Consiglio federale fissa il valore soglia in modo da incentivare i Cantoni ad aumentare i contributi cantonali.

² Definisce i dati che i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per fissare il valore soglia ed eventualmente ridurre il contributo federale.

³ Adegua il valore soglia ogni quattro anni.

⁴ Basandosi sul valore soglia, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) calcola per ciascun Cantone l'eventuale riduzione del contributo federale. (= *progetto*)

Stralciare l'intero articolo

Art. 10 Sovraindennizzo

¹ Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori.

² Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale superi i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

³ Il contributo federale è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

Art. 11 Concessione del contributo federale

¹ Il contributo federale è di norma concesso mensilmente agli aventi diritto.

² La concessione del contributo federale compete al Cantone in cui è domiciliato il bambino.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

³ I Cantoni definiscono la procedura di concessione dei contributi federali e designano l'organo competente.

⁴ Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni, a enti di diritto pubblico o a enti di diritto privato. Provvedono affinché i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

¹ I Cantoni trasmettono all'UFAS in forma standardizzata il conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.

² L'UFAS decide l'entità della partecipazione finanziaria della Confederazione spettante a ciascun Cantone e provvede al versamento del relativo importo.

Sezione 3: Accordi di programma

Minoranza:

Stralciare l'intera sezione

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi **Freno alle spese** ✓ **▽ Freno alle spese**
Maggioranza:
Settori di promozione

¹ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:

Maggioranza:

¹ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali per lo sviluppo della custodia istituzionale di bambini. In questo modo può sostenere:

- a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia di bambini in età prescolastica e scolastica nonché di bambini con disabilità in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi;

Maggioranza:

- a. l'istituzione di posti per la custodia istituzionale di bambini in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi;
- b. misure volte ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, in particolare quelle miranti a promuovere l'estensione e la flessibilità degli orari di custodia;

Maggioranza:

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

b. *Stralciare*

- c. misure volte a migliorare la qualità pedagogica e operativa dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia; tali misure si basano sulle vigenti raccomandazioni emanate dalle competenti conferenze intercantonali riguardo alla qualità della custodia di bambini complementare alla famiglia.

Maggioranza:

c. *Stralciare*

- d. l'istituzione di posti per la custodia istituzionale di bambini con disabilità in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi e ridurre i costi a carico dei genitori.

² Sulla base di accordi di programma, la Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali per misure volte a sviluppare la politica di sostegno alla prima infanzia.

Minoranza:

² *Stralciare*

³ Gli accordi di programma definiscono in particolare gli obiettivi concordati dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

Maggioranza:

³ *Stralciare*

⁴ La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti di rilevanza nazionale o per la regione linguistica in linea con le finalità della legge. (=progetto)

Maggioranza:

⁴ *Stralciare*

Stralciare l'intero articolo

Art. 13a **Contenuto degli accordi di programma**

Gli accordi di programma stabiliscono in particolare gli obiettivi concordati da Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria della Confederazione.

Art. 14 **Mezzi disponibili**

¹ L'Assemblea federale stanziava crediti d'impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.

² La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari per i Cantoni

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese sostenute dal Cantone per le misure di cui all'articolo 13.

Art. 16 Procedura

¹ Di norma gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni mediante accordi di programma quadriennali.

² Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri soggetti interessati.

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo e valutazione

Art. 17 Statistiche

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale di statistica stila statistiche armonizzate sulla custodia di bambini complementare alla famiglia e sulla politica di sostegno alla prima infanzia. (=progetto)

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale di statistica stila statistiche armonizzate sulla custodia di bambini complementare alla famiglia.

² I Cantoni mettono a disposizione i dati necessari in forma standardizzata.

Art. 17 Statistiche

La statistica è disciplinata dall'articolo 21j della legge del 24 marzo 2006⁵ sugli assegni familiari.

Art. 18 Rapporto con il diritto europeo

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁷;

⁵ **RS 836.2**

⁶ **RS 0.142.112.681**

⁷ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, **GU L 166 del 30.4.2004**.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁸;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁹;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72¹⁰.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Stralciare l'intero articolo

pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS **0.831.109.268.1**).

⁸ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), **GU L 284 del 30.10.2009**, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS **0.831.109.268.1**).

⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

¹¹ RS **0.632.31**

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Art. 19 Valutazione

L'UFAS verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20a Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

^{1bis} Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido) », depositata il 5 luglio 2023¹², sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 13–16 hanno effetto per 14 anni a decorrere dall'entrata in vigore.

Maggioranza:

³ La legge ha effetto per 14 anni a decorrere dall'entrata in vigore.

Minoranza:

³ La legge ha effetto per 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore.

¹² FF 2023 1750

*Allegato
(art. 20a)*

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 2006¹³ sugli assegni familiari

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Gli assegni di custodia sono versati allo scopo di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché le pari opportunità dei bambini in età prescolastica.

Maggioranza:

³ Gli assegni di custodia sono volti a ridurre i costi della custodia istituzionale a carico dei genitori.

Minoranza:

³ Gli assegni di custodia sono volti a ridurre i costi della custodia istituzionale o da parte di terzi a carico dei genitori.

Art. 3 cpv. 1 lett. c, 1^{bis} e 2

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

Maggioranza:

- c. l'assegno di custodia per chi esercita un'attività lucrativa, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie l'8° anno d'età, sempre che la custodia sia affidata a un'istituzione;

Minoranza:

- c. l'assegno di custodia per chi esercita un'attività lucrativa, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 12° anno d'età, sempre che la custodia sia affidata a un'istituzione o a terzi;

^{1bis} Il Consiglio federale stabilisce i criteri di riconoscimento delle istituzioni per la cui custodia sono versati gli assegni.

² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione.

¹³ RS 836.2

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

Art. 3a Definizioni inerenti all'assegno di custodia

Nella presente legge s'intende per:

- a. *custodia di bambini complementare alla famiglia*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;
- b. *custodia istituzionale*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica, assicurata dietro compenso da strutture private o pubbliche o da famiglie diurne, sempre che queste siano organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria e la custodia si svolga in Svizzera;

Maggioranza:

- c. *disabilità*: disabilità fisica, mentale o psichica di un bambino che ne rende più onerosa la custodia istituzionale;

Minoranza:

- d. *disabilità*: disabilità fisica, mentale o psichica di un bambino che ne rende più onerosa la custodia istituzionale o da parte di terzi.

Art. 5 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

Maggioranza:

^{2bis} L'assegno di custodia ammonta almeno a 100 franchi al mese per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana alla custodia di un'istituzione. L'assegno aumenta di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell'arco di una settimana.

Minoranza:

^{2bis} L'assegno di custodia ammonta almeno a 100 franchi al mese per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana alla custodia di un'istituzione. Nel caso della custodia da parte di terzi, l'assegno è pari alla metà di tale importo. Per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell'arco di una settimana, l'assegno aumenta di 50 franchi in caso di custodia istituzionale e di 25 franchi in caso di custodia da parte di terzi.

Maggioranza:

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

^{2ter} L'assegno di custodia per bambini con disabilità ammonta almeno al 150 per cento dell'assegno ordinario e al massimo al 200 per cento, nella misura in cui la disabilità renda più onerosa la custodia istituzionale accrescendone i costi effettivi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Minoranza:

^{2quater} Per i bambini di età inferiore ai 18 mesi è accordato un assegno pari al 150 per cento dell'assegno ordinario, nella misura in cui la loro età accresca i costi complessivi della custodia istituzionale complementare alla famiglia.

Art. 6a Sovraindennizzo

¹ L'assegno di custodia non deve provocare un sovraindennizzo dei genitori.

² Vi è sovraindennizzo se l'assegno supera i costi effettivi sostenuti dai genitori per la custodia istituzionale dei figli.

³ L'assegno di custodia è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

Minoranza:

Art. 16a Finanziamento dell'assegno di custodia

¹ L'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c è finanziato mediante:

- a. il contributo della Confederazione;
- b. altri contributi, in particolare quelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli indipendenti nonché quelli dei Cantoni.

² Il contributo federale di cui al capoverso 1 lettera a ammonta a un quarto delle spese annuali derivanti dagli assegni di custodia, ma non eccede tuttavia 200 milioni all'anno.

³ I Cantoni stabiliscono in che misura i costi degli assegni di custodia non coperti dal contributo federale siano finanziati mediante i contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli indipendenti e mediante quelli dei Cantoni.

Minoranza:

Art. 16b Contributo della Confederazione

¹ Ogni anno il Consiglio federale stabilisce la quota del contributo federale destinata a ciascun Cantone. Questa è determinata in base ai conteggi forniti dai Cantoni.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

² Se l'importo preventivato dalla Confederazione supera i 200 milioni, il contributo federale è versato proporzionalmente alla partecipazione dei Cantoni ai costi complessivi.

³ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione un conteggio degli assegni di custodia erogati ogni anno.

⁴ La Confederazione emana le necessarie disposizioni sulla distribuzione del contributo e sulla procedura di versamento dello stesso.

Minoranza:

Art. 16c Procedura e versamento degli altri contributi

¹ Il versamento degli assegni di custodia è disciplinato dal Cantone in cui l'assicurato ha diritto agli assegni familiari.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

³ Le disposizioni d'esecuzione concernenti gli assegni di custodia emanate dai Cantoni sono sottoposte per approvazione alla Confederazione.

Minoranza:

Art. 16d Vigilanza della Confederazione

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sulle modalità di versamento degli assegni di custodia. Può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni ai servizi cui è affidato il versamento, così da assicurare l'uniformità della prassi.

Minoranza:

Art. 16e Ripartizione dei costi amministrativi

I costi amministrativi derivanti dalla determinazione e dal versamento degli assegni di custodia annuali sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in ragione della rispettiva partecipazione al finanziamento.

Art. 19 cpv. 1 e 1^{quater}

¹ Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5, eccezion fatta per l'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

^{1^{quater}} Le persone senza attività lucrativa hanno diritto all'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c qualora seguano una formazione o una formazione continua. Il diritto all'assegno sussiste sino alla conclusione ordinaria della formazione o formazione continua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Art. 20 cpv. 1

¹ I Cantoni finanziano:

- a. gli assegni per i figli e gli assegni di formazione per le persone senza attività lucrativa;
- b. gli assegni di custodia per le persone senza attività lucrativa che seguono una formazione o una formazione continua.

Art. 21a, frase introduttiva

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari, un registro degli assegni di custodia e un registro delle istituzioni di custodia riconosciute al fine di:

Art. 21b cpv. 1

¹ Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere mediante procedura di richiamo al registro degli assegni familiari, al registro degli assegni di custodia e al registro delle istituzioni di custodia riconosciute.

Art. 21c, frase introduttiva

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari, del registro degli assegni di custodia e del registro delle istituzioni di custodia riconosciute:

Art. 21d

Il registro degli assegni familiari, il registro degli assegni di custodia e il registro delle istituzioni di custodia riconosciute sono finanziati dalla Confederazione.

Capitolo 3c: Statistica

Art. 21j Statistica

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale di statistica allestisce, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992¹⁴ sulla statistica federale, statistiche armonizzate negli ambiti della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

¹⁴ RS 431.01

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

² I Cantoni e i Comuni forniscono periodicamente alla Confederazione le seguenti informazioni:

- a. informazioni sulla natura e sull'ammontare dei sussidi, nonché sul finanziamento della custodia istituzionale da parte dei Cantoni, dei Comuni e dei datori di lavoro;
- b. altri dati statistici legati al territorio cantonale che permettano di rilevare un eventuale trasferimento dei costi dai Cantoni alla Confederazione e di misurarne l'impatto sui nuclei familiari.

³ I Cantoni e i Comuni forniscono i dati di cui al capoverso 2 in forma standardizzata.

Art. 24 cpv. 5

⁵ I capoversi 1, 2 e 4 non si applicano all'assegno di custodia se questa si svolge in uno stato membro dell'UE o dell'AELS.

2. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 1a cpv. 3

³ I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPG¹⁶). Il versamento di assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006¹⁷ sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 2 cpv. 1

¹ Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam.

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam.

¹⁵ RS 836.1

¹⁶ RS 830.1

¹⁷ RS 836.2

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

² Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1–2^{er} LAFam.

Art. 9, rubrica, e cpv. 1

Assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia

¹ Danno diritto agli assegni per i figli, agli assegni di formazione e agli assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam¹⁸ le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.

Art. 18 cpv. 1

¹ I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2,18 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS¹⁹.

3. Legge del 25 giugno 1982²⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Maggioranza:

Art. 22 cpv. 4

⁴ Oltre al supplemento di cui al capoverso 1, l'assicurato riceve un supplemento che corrisponde agli assegni di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 24 marzo 2006²¹ sugli assegni familiari (LAFam), convertiti in un importo giornaliero, cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa e gli assegni di custodia non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione.

¹⁸ RS 836.2
¹⁹ RS 831.10
²⁰ RS 837.0
²¹ RS 836.2

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale dell'8.12.2022

Parere del Consiglio federale del 15.2.2023

Decisioni del Consiglio nazionale del 1.3.2023

Proposte subordinate della Commissione del Consiglio degli Stati del 5.11.2024

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia

(LSCus)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale²²;

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2022²³;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2023²⁴,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Con la presente legge la Confederazione intende:

- c. migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione;
- d. migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica.

² A tale scopo la Confederazione concede contributi finanziari per:

- b. ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori;
- b. colmare le lacune nell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;

²² RS 101

²³ FF 2023 ...

²⁴ FF 2023 ...

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

- b. *Stralciare*
- c. migliorare la qualità dell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;
- c. *Stralciare*
- d. sostenere i Cantoni nello sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia.
- d. *Stralciare*

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard HarmoS); (=CF)
- a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del grado elementare (4° anno standard HarmoS);
- b. alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia nei Cantoni.
- b. *Stralciare*

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- d. *custodia di bambini complementare alla famiglia*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;
- e. *custodia istituzionale*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;
- f. *politica di sostegno alla prima infanzia*: l'insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere questi bambini nei processi di apprendimento e sviluppo e a consentire loro di crescere in sicurezza e in salute.
- c. *Stralciare*

Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Art. 4 Principi Freno alle spese ✓ ▽ Freno alle spese

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione. La Confederazione fissa il grado minimo cumulativo di occupazione dei due genitori che giustifica il diritto al contributo federale. (= CF)

² Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard HarmoS). (=CF)

² Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del grado elementare (4° anno standard HarmoS). (=CF)

³ Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, inclusi i contributi prescritti per legge a carico del datore di lavoro.

Art. 5 Aventi diritto

¹ Hanno diritto al contributo federale i genitori che sostengono i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

² Se i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia sono sostenuti da un'altra persona, è a costei che spetta il diritto al contributo federale.

³ Per ciascun bambino è versato soltanto un contributo federale.

Art. 6 Figli all'estero

Per i figli affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero, il diritto al contributo federale sussiste soltanto se previsto da convenzioni internazionali.

Per i figli affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero, il diritto al contributo federale sussiste soltanto se previsto da convenzioni internazionali. L'importo del contributo è stabilito tenendo conto del potere d'acquisto nello Stato estero in questione.

Art. 7 Contributo federale

¹ Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Tuttavia corrisponde al massimo al 20 per cento di tali costi.

Minoranza:

¹ Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Corrisponde al massimo al 10 per cento di tali costi. (=CF)

² L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia. (=CF)

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

³ Il contributo federale per un bambino con disabilità è maggiore, se la disabilità genera costi complessivi più elevati per la custodia istituzionale complementare alla famiglia.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per tale calcolo. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale. (=CF)

⁵ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale per i bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

Art. 8 Riduzione del contributo federale

¹ Il contributo federale è decurtato linearmente ogni quattro anni se la somma dei contributi versati per la custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia nel Cantone di domicilio del bambino è inferiore a un valore soglia unitario a livello nazionale. Il contributo federale non può tuttavia essere inferiore al 10 per cento dei costi secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² La somma dei contributi versati in un Cantone è data dall'importo medio annuo dei contributi versati nel Cantone per ogni bambino di età inferiore a 16 anni.

³ Questo importo annuo comprende i contributi versati dal Cantone e dai suoi Comuni nonché i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge tesi a ridurre i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

Stralciare l'intero articolo

Art. 9 Fissazione del valore soglia

¹ Il Consiglio federale fissa il valore soglia in modo da incentivare i Cantoni ad aumentare i contributi cantonali.

² Stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per fissare il valore soglia ed eventualmente ridurre il contributo federale.

³ Adegua il valore soglia ogni quattro anni.

⁴ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) calcola l'eventuale riduzione del contributo federale per Cantone sulla base del valore soglia.

Stralciare l'intero articolo

Art. 10 Sovraindennizzo

¹ Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori.

² Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

2 Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia; è in ogni caso prevista una partecipazione dei genitori. L'entità della partecipazione è stabilita dal Consiglio federale mediante ordinanza.

3 Il contributo federale è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

1 Il contributo federale è concesso agli aventi diritto di norma su base mensile.

2 Per la concessione del contributo federale è competente il Cantone in cui è domiciliato il bambino.

3 I Cantoni definiscono la procedura per la concessione dei contributi federali e designano l'organo competente.

4 Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni, a enti di diritto pubblico o a enti di diritto privato. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

1 I Cantoni inoltrano all'UFAS in forma standardizzata il conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.

2 L'UFAS decide la partecipazione finanziaria della Confederazione spettante ai singoli Cantoni e la versa loro.

Sezione 3: Accordi di programma

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi **Freno alle spese** ✓ ▽ **Freno alle spese**

1 La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:

- d. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con disabilità in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;
- a. misure per adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, in particolare l'estensione e la flessibilizzazione degli orari di custodia;
- b. misure per migliorare la qualità pedagogica e operativa dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia; tali misure si basano sulle raccomandazioni in vigore concernenti la qualità della custodia di bambini

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

complementare alla famiglia emanate dalle competenti conferenze intercantionali.

² La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per misure volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia.

³ Gli accordi di programma contemplano in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

⁴ La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti importanti a livello nazionale o di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge.

Stralciare l'intero articolo

Art. 14 Mezzi disponibili

¹ L'Assemblea federale stanZIA crediti d'impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.

² La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Stralciare l'intero articolo

Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese del Cantone per le misure secondo l'articolo 13.

Stralciare l'intero articolo

Art. 16 Procedura

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni di norma mediante accordi di programma quadriennali.

² Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo.

Stralciare l'intero articolo

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione

Art. 17 Statistiche

¹ L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

¹ L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia.

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

² I Cantoni mettono a disposizione in forma standardizzata i dati necessari a tal fine.

Art. 18 Rapporto con il diritto europeo

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004²⁶;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009²⁷;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71²⁸;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72²⁹.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960³⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

²⁵ **RS 0.142.112.681**

²⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella **RS (RS 0.831.109.268.1)**.

²⁷ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella **RS (RS 0.831.109.268.11)**.

²⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

²⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

³⁰ **RS 0.632.31**

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 19 Valutazione

L'UFAS verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20a Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Stralciare l'intero articolo

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

^{1bis} Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)», depositata il 5 luglio 2023³¹, sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 13–16 hanno effetto per 14 anni dal momento dell'entrata in vigore.

³ *Stralciare*

³¹ FF 2023 1750

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e
alle politiche cantonali della prima infanzia

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e alle politiche cantonali della prima infanzia

Allegato
(art. 20a)

La legge federale del 14 dicembre 1990³² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 196 Quota della Confederazione

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

^{1bis} Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2-5 e 29 capoverso 2 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990³³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

^{1ter} I Cantoni versano alla Confederazione il 79,9 per cento degli importi di cui al capoverso 1 se nell'anno contabile i contributi federali di cui agli articoli 4 e 7 della legge federale del ...³⁴ concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia eccedono di almeno 200 milioni di franchi gli importi incassati applicando una riduzione di 0,7 punti percentuali all'aliquota di cui al capoverso 1. L'aumento è applicato nel secondo anno successivo all'anno contabile in cui tale limite è stato superato.

Stralciare l'intero allegato

³² RS **642.11**

³³ RS **642.14**

³⁴ RS ...